

# TI\_GERICHTE 13.2023.38 vom 8. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2023.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.38)

FR: TI\_GERICHTE 13.2023.38 du 8 août 2023

IT: TI\_GERICHTE 13.2023.38 del 8 agosto 2023

## Regeste

Diniego di gratuito patrocinio. Protezione della personalità da atti illeciti. Indigenza da rendere verosimile. La "riserva di soccorso" si rapporta ad un patrimonio che già esiste e non è finalizzata a costituire un risparmio a spese dello Stato

## Erwägungen

### E. 2

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

### E. 3

Per l'art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D\_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A\_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 14 segg. ad art. 117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D\_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

### E. 4

La reclamante rileva di avere beneficiato del gratuito patrocinio tanto nel procedimento penale quanto nella procedura di divorzio, e questo sempre perché mancava dei necessari mezzi economici, indicando di essersi limitata a documentare quelle poste di entrate (indennità giornaliera SUVA) e uscite (contratto di locazione) che erano nel frattempo cambiate. Tuttavia, la domanda di gratuito patrocinio è attinente una specifica procedura

(art. 119 cpv. 1 CPC) ed è quindi in quel contesto che va esaminata. Ora, il Pretore ha rilevato che con la petizione 16 gennaio 2023 l'interessata si è limitata a precisare che beneficiava di "prestazioni sociali" e percepiva "un contributo di fr. 630.– per il figlio minorenni", rispettivamente che "avrebbe prodotto il formulario per l'assistenza giudiziaria vidimato dal comune non appena in suo possesso". Il primo giudice ha poi evidenziato che all'udienza del 21 marzo 2023 la richiedente aveva prodotto il conteggio che attestava le indennità giornaliere erogate dalla SUVA (doc. B) e la copia del contratto di locazione (doc. C), e che su suo esplicito interpello l'interessata aveva specificato "di non disporre di altri documenti riguardanti le proprie spese". E riguardo a tali risultanze la reclamante non solleva contestazioni. A ben vedere poi, nemmeno vi è traccia di un'informazione data al Pretore circa il fatto che aveva inteso produrre quei due soli documenti poiché erano gli unici due parametri che da allora erano cambiati. Ancora si aggiunga che nella pregressa procedura cautelare di protezione della personalità l'interessata non ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, tant'è che all'udienza del 21 marzo 2023 ha finanche chiesto che il gratuito patrocinio le venisse concesso "con effetto retroattivo fin dall'inizio dell'istanza 20 ottobre 2022 (inc. CA.2022.59)".

## **E. 5**

La reclamante riconosce d'altro canto di non avere comprovato tutte le spese sue e del figlio minorenni, indicando nondimeno che era da tener conto delle spese notorie, quale ad esempio la cassa malattia. Contesta che non sia stato considerato il "diritto ad una riserva di soccorso per spese correnti e future" sue e del figlio. In particolare essa rileva che a fronte dello scarto tra entrate di fr. 3'990.– e uscite per fr. 3'040.–, nella migliore delle ipotesi era da ritenere un risparmio (comunque non reale) di fr. 6'500.– ben inferiore rispetto al minimo ammesso dal Tribunale federale. Ma senza successo. 5.1 Il Pretore ha spiegato che la reclamante aveva - appunto - fornito ben poche indicazioni rispetto alla sua situazione economica. E in base alle informazioni disponibili erano da ritenere entrate per fr. 3'990.– di indennità giornaliere SUVA (doc. B) e spese per fr. 3'040.– posto il minimo vitale (fr. 1'350.–) e l'onere locativo con le spese accessorie (fr. 1'690.–: doc. C). Con riferimento al figlio \_\_\_\_\_ non aveva poi evidenziato spese, limitandosi a dichiarare di percepire fr. 630.– a titolo di contributo di mantenimento mensile. Nelle citate circostanze il Pretore ne ha così concluso che l'attrice non aveva dimostrato di non essere in grado di sostenere le spese della causa. 5.2 Ora, nella misura in cui non solleva specifiche contestazioni in punto agli importi considerati dal primo giudice a titolo di entrate e di uscite, la censura della reclamante è priva di consistenza. È vero poi che la spesa per la cassa malattia assurge in sé a onere obbligatorio, piuttosto che notorio. Ma è altrettanto vero che da questo punto di vista la reclamante non pretende di avere prodotto i giustificativi attestanti il relativo esborso. Se si tiene poi ancora conto dell'esplicito interpello del Pretore (sopra, consid. 4), mal si vede che si possa ora anche solo pretendere di sindacare sulla conclusione così tratta dal primo giudice. 5.3 Inoltre, la reclamante tenta invano di confortare l'intangibilità dello scarto tra le entrate e le uscite nei termini ammessi dal Pretore con l'argomento che, laddove si ipotizzasse un accumulo di quell'eccedenza, la stessa non raggiungerebbe comunque il minimo inferiore della "riserva di soccorso" ammessa dal Tribunale federale. Non va in effetti dimenticato che il concetto di "riserva di soccorso" va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente, e questo perché non è finalizzato a permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (III CCA 13.2021.41/42 del 5 novembre 2021 consid. 4.2 con riferimenti fra cui la sentenza del TF 19 maggio 2016 4A\_664/2015 consid. 4.2.2 [con riferimenti] citata in: Colombini, in: Petit Commentaire,

CPC, 2020, n. 36 ad art. 117, e Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182 ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128). Nella fattispecie che qui ci occupa la reclamante non ha documentato alcunché in punto al suo patrimonio, né afferma qui il contrario. Sicché, che ora l'interessata pretenda di rivendicare la tutela di qualcosa riguardo a cui nulla è dato sapere, rende l'argomento inconferente già di per sé. 5.4 D'altro canto, per rapporto agli importi accertati dal Pretore, l'ipotetico "risparmio" stimato in fr. 6'500.– corrisponde di fatto all'eccedenza di fr. 950.– conteggiata su 7 mesi (sopra, consid. 5.1). E la reclamante non sostiene neanche che tale margine di disponibilità non le consentirebbe di provvedere tramite pagamenti a rate sull'arco di un anno alle spese prevedibili causate dalla procedura giudiziaria (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). In proposito è da rilevare che si è trattato tutto sommato di una causa semplice (tanto in fatto quanto in diritto) finalizzata soltanto ad una conferma dei provvedimenti cautelari già pronunciati e in essere a carico del convenuto (sopra, consid. C). Motivo per cui, per quel che concerne questa causa di merito, ci si dovrà attendere ad un costo comunque moderato e ragionevole per l'attività legale svolta, fra cui la redazione della petizione (7 pagine) - che nondimeno ripercorre la stessa traccia dell'istanza cautelare che è preceduta - la lettura delle osservazioni (7 pagine) e la partecipazione all'udienza (30 minuti oltre la trasferta).

## **E. 6**

Obietta ancora la reclamante che non sono state considerate le specificità del caso concreto. In particolare rinvia ai principi che sorreggono il tipo di azione da lei promossa, principi per i quali è stata volutamente stabilita per legge la gratuità della procedura in applicazione dell'art. 114 lett. f CPC. Rileva anche di avere dovuto promuovere causa pena la decadenza dei provvedimenti cautelari a cui il convenuto si opponeva, e che in assenza di tale ostruzionismo la questione si sarebbe anzitempo risolta. Tuttavia l'art. 114 lett. f CPC stabilisce la gratuità della procedura nelle controversie per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28 b CC o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28 c CC, nel senso che "nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali", dovendosi con ciò intendere gli esborsi e le spese di cui all'art. 95 cpv. 2 CPC. Ciò posto, non risulta affatto che il Pretore abbia qui disposto un prelievo in tal senso (decisione impugnata, pag. 3 dispositivo n. 5: "Non si prelevano spese processuali."). E, per il resto, volendo beneficiare del gratuito patrocinio in punto agli altri costi giudiziari (ossia le spese ripetibili), la reclamante dovrebbe spiegare perché la particolare tipologia delle azioni giusta l'art. 28 b CC e 28 c CC farebbe venir meno l'obbligo di sostanziare e documentare in modo esauriente il presupposto di indigenza di cui all'art. 117 lett. a CPC. Giova inoltre osservare che l'opposizione del convenuto va rapportata alle richieste di giudizio di cui alla petizione 16 gennaio 2023 che hanno ricalcato le domande già avanzate con l'istanza cautelare e che, invero, il Pretore aveva accolto solo in modo parziale (sopra, consid. C e consid. D). Pertanto è anche in quest'ottica che va letta la pretesa ostruzione. Una volta di più il reclamo si rivela infondato.

## **E. 7**

Le procedure decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28 b CC) sono - come visto - gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in sede cantonale (III CCA 13.2022.101/102 16 marzo 2023 consid. 5.3 con rinvii a FF 2017 6267, 6327 seg., e

Dietschy-Martenet, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114). Sicché pure nella presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso. Non si pone il problema delle ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

## **E. 8**

La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A prescindere dal presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC), il gravame non presentava probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Per i quali motivi, pronuncia:

1. Il reclamo 3 aprile 2023 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio 3 aprile 2023 di RE 1 è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 3 aprile 2023 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Trattandosi di una controversia non patrimoniale, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.